



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 20 giugno 2016

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza* «Calendario vaccinale 2015» è *sostituito con* «Calendario vaccinale 2016».

² *Nell'articolo 43* «dal Dipartimento federale dell'interno» è *sostituito con* «dal DFI».

Art. 11 cpv. 1

¹ L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.

¹ RS 832.112.31

Art. 12a lett. a

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia	Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2016» (Calendario vaccinale 2016) ² curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

Art. 12d cpv. 1 lett. g

¹ L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
g. Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità con l'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione alla porfiria epatica acuta (porfiria intermittente acuta, porfiria variegata o coproporfiria ereditaria)	I familiari delle persone affette da una malattia sintomatica e comprovata che presentano un rischio quantomeno del 12,5 per cento di ereditare questa malattia genetica.

Art. 16 cpv. 1 lett. d

¹ Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti:

- d. l'assistenza durante il puerperio nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell'alimentazione del bambino:
 1. nei 56 giorni successivi al parto la levatrice può effettuare al massimo 16 visite a domicilio dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare e dopo un taglio cesareo; in tutte le altre situazioni la levatrice può effettuare al massimo dieci visite a domicilio,

² Il documento può essere consultato all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione > Diritto applicabile > Documenti di riferimento relativi all'OPre e ai suoi allegati.

2. nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio menzionate nel numero 1, la levatrice può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte,
3. nei 56 giorni successivi al parto per le visite a domicilio che superano i massimi menzionati nei numeri 1 e 2 oppure devono essere effettuate dopo il 56° giorno successivo al parto è necessaria una prescrizione medica.

Art. 42 cpv. 3

³ È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera (FAMH)» in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il DFI decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2³ («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

³ L'allegato 3⁴ («Elenco delle analisi») è modificato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016

20 giugno 2016

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

³ Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi.

⁴ Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.

Allegato 1
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.2, 1.4, 2.1, 10

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
1 Chirurgia			
<i>1.2 Chirurgia di trapianto</i>			
...			
Trapianto autologo di grasso per correggere difetti congeniti, dovuti a malattia e di tipo postraumatico	Sì	Non concerne la ricostruzione mammaria postoperatoria. Effettuato da medici specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Il rimborso è possibile solo previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.	1.8.2016
...			
<i>1.4 Urologia e Proctologia</i>			
...			
Trattamento delle turbe della ritenzione della vescica mediante iniezione cistoscopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale	Sì	Dopo l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative Per le indicazioni seguenti: – incontinenza urinaria dovuta all'iperattività detrusoriale neurogena associata a un'affezione neurologica nell'adulto se il trattamento è effettuato da medici specialisti in urologia. – Iperattività vescicale idiopatica nell'adulto se il trattamento è effettuato da medici specialisti in urologia o in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in uroginecologia.	1.1.2007/ 1.8.2008/ 1.7.2013/ 1.1.2014/ 1.1.2015/ 15.7.2015/ 1.8.2016
...			
2 Medicina interna			
<i>2.1 In generale</i>			
...			
Fotoforesi extracorporea	Sì	In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sindrome di Sézary).	1.1.1997
	Sì	In caso di Graft-Versus-Host-Disease se la terapia convenzionale (p.es. corticosteroidi) non ha avuto successo.	1.1.2009/ 1.1.2012

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
	Sì	In valutazione In caso di sindrome da bronchite obliterante in seguito a trapianto di polmoni, se l'incremento dell'immunosoppressione come anche un tentativo di trattamento con i macrolidi non hanno avuto successo.	1.1.2009/ 1.8.2016 fino al 31.12.2019
...			
10 Medicina complementare			
Agopuntura	Sì	Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in agopuntura rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)» ⁵ .	1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.8.2016
...			
Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC)	Sì	In valutazione Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in farmacoterapia della MTC rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)» ⁶ .	1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.1.2012 fino al 1.8.2016/ 1.8.2016 fino al 31.12.2017
Omeopatia unicista classica	Sì	In valutazione Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in omeopatia rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)», riveduto il 10 settembre 2015 ⁷ .	1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.1.2012 fino al 1.8.2016/ 1.8.2016 fino al 31.12.2017
...			

⁵ Il documento può essere consultato all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione > Diritto applicabile > Documenti di riferimento relativi all'OPre e ai suoi allegati.

⁶ Il documento può essere consultato all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione > Diritto applicabile > Documenti di riferimento relativi all'OPre e ai suoi allegati.

⁷ Il documento può essere consultato all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione > Diritto applicabile > Documenti di riferimento relativi all'OPre e ai suoi allegati.

